

Piccole imprese, percorso agevolato dai crediti ai derivati

Giorgio Gavelli

Nel redigere i bilanci 2016 le società si trovano, per la prima volta, a scegliere, sulla base delle proprie dimensioni, tra tre diverse formalizzazioni, con conseguenze che non riguardano solo (come in passato) i tempi necessari ad una corretta compilazione, ma che si estendono anche allo stesso risultato di esercizio e alla determinazione delle imposte. Questo inedito quadro d'insieme deriva dalle scelte operate dal legislatore tanto sul piano civilistico quanto su quello fiscale, e non può essere sottovalutato dai soggetti interessati, ivi compresi gli studi professionali, che molto spesso sono incaricati di redigere direttamente i bilanci per le società di medio-piccola dimensione. Tre ipotesi possibili A seconda dei dati di bilancio (si veda la tabella pubblicata sotto) le società



italiane redigono i rendiconti annuali secondo tre differenti tipologie operative: quello ordinario, quello abbreviato o quello, ulteriormente semplificato, previsto dall' articolo 2435-ter per le micro-imprese, disciplinate per la prima volta dal Dlgs 139/2015. Mentre in passato la scelta tra la redazione del bilancio ordinario o di quello abbreviato si risolveva semplicemente nel valutare il tempo necessario a reperire e gestire le maggiori informazioni richieste dalla prima schematizzazione, oggi non è più così. Non solo, infatti, la riformata disciplina codicistica ha chiarito che la predisposizione del rendiconto finanziario è obbligatoria solo nell' ambito della redazione del bilancio abbreviato, ma ha innovativamente previsto che crediti, debiti e titoli immobilizzati seguano ordinariamente un diverso criterio di valutazione. A norma del penultimo comma dell' articolo 2435-bis del Codice civile, infatti, le piccole imprese (e di conseguenza le "micro") applicano solo facoltativamente il criterio del costo ammortizzato, per cui, di base, mantengono anche nel 2016 i precedenti criteri di valutazione di queste poste. La scelta, come emerge chiaramente dagli esempi riportati in calce ai nuovi principi contabili Oic 15 e Oic19, oltre a determinare un diverso grado di complessità delle valutazioni, porta a differenti risultati economici intermedi e finali. Il differente approccio nei

confronti dei costi di transazione e l'attualizzazione dei crediti/debiti oltre i 12 mesi a tassi non di mercato, "trasforma" componenti ordinarie di costo o di ricavo in componenti di natura finanziaria, e ne impone una differente ripartizione nel tempo, con effetti, quindi, che si riverberano anche sui futuri bilanci. Va anche considerato che alle "micro-**imprese**" non si applicano le disposizioni sugli strumenti finanziari derivati, anche se i principi contabili hanno previsto che, ove ricorrano le condizioni per l'iscrizione ai sensi dell'Oic 31, la società deve rilevare un apposito fondo rischi ed oneri. Effetti fiscali Mutando le scritture contabili e i risultati di bilancio, per effetto del principio di "derivazione rafforzata" di cui all'articolo 13-bis del Dl 244/2016, si hanno dirette conseguenze anche sul calcolo delle imposte. Occorre prendere atto che la stessa operazione può avere dal 2016 una differente rilevazione contabile a seconda che la società rediga o meno il bilancio ordinario, similmente a quanto accadeva (e, in parte accade tuttora), tra soggetti Ias adopter e soggetti Ita-GAAP. A ciò si aggiunge che il citato articolo 13-bis del Dl 244, nel dettare le regole di adeguamento fiscale alle mutate regole di bilancio, ha escluso le micro-**imprese** dall'applicazione dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 83 del Tuir (oltre che dal comma 3-bis dell'articolo 112), per cui queste società, pur essendo destinatarie di molte delle novità fiscali appena introdotte, non "conoscono", in linea generale, il principio di derivazione rafforzata. Per esse, pertanto, in via di principio i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili non prevalgono sui corrispondenti criteri fiscali. Per effetto del richiamo al successivo comma 1-bis contenuto al comma 1 dell'articolo 13-bis del Milleproroghe, inoltre, il rinvio di 15 giorni (in realtà al 16 ottobre) del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap non si applica alle micro-**imprese**, chiamate, quindi, ad adempiere entro l'ordinario termine del 30 settembre. È quindi evidente che - in misura molto maggiore che in passato - per le società ammesse a redigere un bilancio "minore" la scelta di "evolvere" (magari per migliorare l'informativa offerta ai terzi) verso schemi superiori non è certo priva di conseguenze di varia natura, a cui occorre porre la dovuta attenzione proprio in queste settimane. Chiarimenti, se non altro dal punto di vista fiscale, dovranno arrivare anche per le società di persone, le quali non hanno schemi di bilancio predefiniti, ma a cui si applicano i criteri di valutazione di cui all'articolo 2426 del Codice civile. Apparentemente esse non dovrebbero applicare il principio di derivazione rafforzata, anche se talvolta presentano numeri e situazioni da grande impresa. La sensazione è che il Milleproroghe abbia appena iniziato ad affrontare i problemi e che molto, a livello interpretativo, resti ancora da fare. © RIPRODUZIONE RISERVATA.